

Estratto da:
Giornale critico della Filosofia italiana, II/1955

FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE PER GLI STUDI FILOSOFICI

La *Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici* (costituitasi, con rogito notarile dell'8 gennaio 1946, modificato il 17 gennaio 1947, con sede in Roma, Piazza Don Minzoni, 3, cfr. il testo dello Statuto in «Giornale Critico della Filosofia Italiana», n. 1-2, 1947) è stata eretta in Ente Morale, con sede presso l'Istituto di Filosofia dell'Università di Roma.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 21, anno 96, 27 gennaio 1955, pubblica il «Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 16 ottobre 1954, n. 1288, col quale, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, la Fondazione Giovanni Gentile istituita presso l'Istituto di Filosofia dell'Università di Roma, con atto pubblico amministrativo 30 gennaio 1954, e avente il patrimonio costituito dalla biblioteca e dall'archivio del defunto Prof. Sen. Giovanni Gentile e dalla somma di L. 1.000.000 contanti, viene eretta in Ente Morale e ne viene approvato il relativo Statuto. (Visto, il Guardasigilli: Di Pietro. Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 gennaio 1955. Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 73).

Secondo lo Statuto approvato col predetto Decreto del Presidente della Repubblica, il Comitato scientifico della Fondazione Giovanni Gentile è attualmente costituito dal Prof. Ugo Spirito (titolare di Filosofia teoretica nell'Università di Roma: presidente), dal prof. Carlo Antoni (Direttore dell'Istituto di Filosofia dell'Università di Roma) e dal Dott. Benedetto Gentile (rappresentante degli eredi diretti di Giovanni Gentile).

Diamo qui il testo ufficiale dello Statuto.

STATUTO DELLA FONDAZIONE GIOVANNI GENTILE

Art. 1: È istituita presso l'Università di Roma la Fondazione Giovanni Gentile, la quale trae origine da un atto di donazione disposto dal dr. Benedetto Gentile, anche a nome dei coeredi, con atto del 30 gennaio 1954.

Art. 2: Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso della biblioteca e dall'archivio già appartenenti a Giovanni Gentile, descritti nell'atto di donazione di cui sopra, e dalla somma di lire 1.000.000 (un milione) donata con l'atto medesimo dalla famiglia Gentile.

La somma predetta sarà investita in titoli di rendita dello Stato intestati alla Fondazione Giovanni Gentile.

Art. 3: La Fondazione ha il fine:

a) di custodire e di mantenere la biblioteca e l'archivio di Giovanni Gentile, i quali, pur conservando il loro carattere unitario, vengono a far

parte della biblioteca dell'Istituto di Filosofia dell'Università di Roma, in locali appositamente assegnati, in quanto sono messi a disposizione degli studiosi.

b) di promuovere studi che abbiano per oggetto l'opera filosofica di Giovanni Gentile e i problemi connessi con essa.

Art. 4: La Fondazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma.

Un Comitato scientifico, costituito dal professore di Filosofia teoretica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, che lo presiede, dal Direttore dell'Istituto di Filosofia della stessa Facoltà e da un rappresentante designato congiuntamente dagli eredi diretti di Giovanni Gentile, disciplina il funzionamento scientifico della Fondazione e fa proposte al Consiglio di amministrazione dell'Università per il maggior potenziamento di essa. Qualora il professore di Filosofia teoretica sia anche direttore dell'Istituto di Filosofia, farà parte del Comitato scientifico il professore di Storia della Filosofia della stessa Facoltà.

Art. 5: Il Presidente del Comitato scientifico redigerà annualmente una relazione sul funzionamento della Fondazione e trasmetterà al Consiglio di amministrazione gli elementi necessari per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 6: Le disponibilità che non fossero erogate in ciascun esercizio saranno di regola utilizzate per l'acquisto di titoli di rendita 5% intestati come sopra, che andranno ad aumentare il capitale della Fondazione, ma potranno essere portate in aumento delle disponibilità dell'esercizio successivo, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7: La rendita annua ricavata dai titoli di cui all'art. 2 sarà normalmente ripartita in ragione del 20% per la conservazione del patrimonio di cui al comma A dell'art. 3, del 75% per gli studi di cui al comma B dello stesso articolo, e del 5% per spese di amministrazione.

Art. 8: La Fondazione potrà accettare, o per aumento del patrimonio o per integrazione di fondi da assegnare annualmente per l'incremento degli studi di cui al secondo comma dell'art. 3, le liberalità e le donazioni che venissero disposte a suo favore da enti o da privati.

Art. 9: La Fondazione è rappresentata dal Rettore dell'Università di Roma, che insieme col Presidente del Comitato scientifico, pubblicherà anche eventuali bandi di concorso cui potranno partecipare studenti di Università italiane e in genere studiosi della materia.

* * *

Il Comitato scientifico della Fondazione si è riunito per la prima volta il 7 marzo 1955 e ha formulato il programma delle ulteriori attività della Fondazione stessa per lo sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio, per la pubblicazione della nuova edizione delle *Opere complete* del Gentile, e per la pubblicazione dell'*Epistolario*. Ha inoltre deliberato il bando di un nuovo concorso sulle *Teorie estetiche* di Giovanni Gentile.